

FAQ tamponi antigenici rapidi

1. I Centri ambulatoriali, ad esempio di Medicina del Lavoro, che intendono effettuare i test antigenici rapidi nell'ambito delle attività produttive devono fare la comunicazione ad ATS per ogni azienda in cui si recano? La comunicazione deve essere fatta dal legale rappresentante dell'attività produttiva o può essere fatta dal legale rappresentante del Centro ambulatoriale?

Nel caso in cui un datore di lavoro intenda proporre nella propria sede lavorativa i test antigenici con finalità di screening sui lavoratori (la cui adesione, si ricorda, è comunque volontaria) avvalendosi di un Centro ambulatoriale, la comunicazione può essere presentata anche dal legale rappresentante del Centro ambulatoriale.

In ogni caso, il Centro ambulatoriale deve presentare una comunicazione per ciascuna delle attività produttive in cui si reca per l'esecuzione dei test.

È, infatti, necessario che per ognuna delle sedi di esecuzione dei test vengano individuati contesti adeguati dal punto di vista igienico sanitario, tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole di distanziamento anti Covid-19.

È anche possibile che i Centri ambulatoriali effettuino tale attività di screening su richiesta delle aziende per i propri lavoratori presso le proprie sedi ambulatoriali già autorizzate.

In questo caso è sufficiente un'unica comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare dell'ambulatorio.

2. La procedura prevede che gli operatori sanitari che effettuano la prestazione siano adeguatamente formati e la comunicazione richiede evidenza dell'avvenuta formazione: è sufficiente il titolo di laurea?

Il personale sanitario che esegue la prestazione (prelievo con tampone nasofaringeo, esecuzione e lettura del test) deve essere formato per tali specifiche attività e, pertanto, il possesso del titolo di laurea non è sufficiente.

3. È possibile per un Comune organizzare l'effettuazione dei test antigenici per i propri cittadini?

Per poterlo fare, il Comune deve appoggiarsi ad un ambulatorio abilitato all'esercizio, oppure ad un Medico, i quali sono tenuti a fare ad ATS la comunicazione di avvio dell'attività, rispettando i requisiti indicati nella procedura, ivi compresa la capacità di garantire l'esecuzione del tampone molecolare ai soggetti positivi al test antigenico. Si ricorda che la possibilità di erogare test antigenici rapidi in forma privatistica è riservata a professionisti/strutture sanitarie, come offerta a privati cittadini in conseguenza di una valutazione medica basata sul quadro sintomatologico e sulla esposizione al contagio, quindi non in prospettiva di screening.

Il medico responsabile del percorso, pertanto, ha l'obbligo di effettuare una valutazione preventiva sul singolo cittadino. Per la sede di esecuzione dei test, il Comune può concedere spazi pubblici, purché adeguati dal punto di vista igienico sanitario, tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole di distanziamento anti Covid-19 (luoghi dedicati alla specifica attività, con evidenza della separazione dei percorsi di accesso ed uscita, degli spazi di attesa, degli ambienti previsti per l'erogazione del test rapido e degli eventuali ambienti individuati per ospitare i pazienti risultati positivi al test rapido, in attesa di effettuare il tampone molecolare, qualora contestuale al tampone rapido; tali luoghi possono essere individuati in locali/spazi temporaneamente adibiti allo scopo, dotati di ogni requisito per la corretta gestione del campione, per la protezione/confort dei lavoratori e per il confort, la prevenzione e la privacy per i pazienti)